

Delibera n. **80/2014** del Senato Accademico del **13/05/2014**

pag. 1/5

OGGETTO: Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente - DiSTeVA e il Club Alpino Italiano - CAI di Milano per attività di collaborazione scientifica e di supporto alla didattica.

N. o.d.g.: 03/03	Rep. n. 80/2014	Prot. n. 11992	UOR: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI
------------------	-----------------	----------------	----------------------------------

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI				X	Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente e il Club Alpino Italiano - CAI intendono stipulare una convenzione quadro per attività di collaborazione scientifica e di supporto alla didattica.

L'obiettivo della suddetta convenzione è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività del CAI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento a cicli di seminari e corsi formazione, stages aziendali, collaborazioni su ricerche scientifiche e tecnologiche.

Il supporto del CAI alle attività formative dell'Ateneo potrà svilupparsi mediante la collaborazione di tecnici specializzati, dirigenti e ricercatori qualificati per lo svolgimento di attività formative complementari ed integrative - fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Università circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti - nonché attraverso la possibilità di accesso per studenti, docenti e ricercatori dell'Università alle strutture del CAI.

Sono previste collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici e la possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca locali, nazionali e/o internazionali.

Tali attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti, previa autorizzazione degli organi competenti dell'Ateneo, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la convenzione quadro.

L'Università ed il CAI potranno inoltre stipulare accordi specifici, previa autorizzazione degli organi competenti dell'Ateneo, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenze tecnico - scientifiche focalizzate su temi specifici;
- attività di formazione svolte dall'Università per conto del CAI;
- attività di ricerca affidate dal CAI all'Università.

La convenzione non ha contenuto economico e ha durata di tre anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovato, a scadenza, per un ulteriore triennio.

Con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente - DiSTeVA n. 8/2014 del 26 febbraio 2014 è stata approvata la stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze della

Delibera n. **80/2014** del Senato Accademico del **13/05/2014**

pag. 2/5

Terra, della Vita e dell'Ambiente - DiSTeVA e il Club Alpino Italiano - CAI.

Occorre per tanto richiedere l'autorizzazione per la stipula della suddetta convenzione quadro.

Il Senato Accademico

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente - DiSTeVA n. 8/2014 del 26 febbraio 2014;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente - DiSTeVA e il Club Alpino Italiano - CAI nel testo qui di seguito riportato:

“CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E/O DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Tra

l'Ente **Club Alpino Italiano**, con sede legale a Milano, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, rappresentato dal Presidente generale Umberto Martini (d'ora innanzi denominato “CAI”)

E

L'**Università degli Studi di Urbino Carlo Bo**, con sede in Urbino, via Saffi, 2, C.F. n. 82002850418, P.I. 00448830414, rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Pivato (d'ora innanzi denominata “Università”)

VISTE

- la deliberazione del Dipartimento di Scienze della Terra della Vita e dell'Ambiente n. 8/2014 del 26/02/2014, la deliberazione n. _____ del _____ Senato Accademico e la deliberazione n. _____ del _____ del Consiglio di Amministrazione dell'Università di approvazione della Convenzione quadro per attività di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Club Alpino Italiano (di seguito per brevità “convenzione”);
- la deliberazione n. _____ del _____ del Presidente generale del CAI di approvazione della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità della convenzione

Delibera n. **80/2014** del Senato Accademico del **13/05/2014**

pag. 3/5

Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività del CAI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- 1) cicli di seminari e corsi formazione,
- 2) stages aziendali,
- 3) collaborazioni su ricerche scientifiche e tecnologiche.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

- 1) La collaborazione, potrà riguardare:
 - A) attività di collaborazione scientifica;
 - B) attività di supporto alla didattica;
 - C) attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate.

A) – Collaborazione scientifica.

L'Università e il CAI favoriranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all'art. 1 attraverso le forme di collaborazione sotto indicate:

- 1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
- 2) possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca locali, nazionali e/o internazionali.

Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti, previa autorizzazione degli organi competenti dell'Ateneo, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

Per quanto non indicato nella presente convenzione e negli accordi successivi, le attività di collaborazione scientifica dovranno essere conformi ai regolamenti vigenti dell'Università.

B) – Supporto alla didattica.

Il CAI dichiara la propria disponibilità ad offrire all'Università, secondo le modalità previste successivamente, il supporto per attività formative dell'università nelle forme seguenti:

1. collaborazione di tecnici specializzati, dirigenti e ricercatori qualificati, per lo svolgimento di attività formative complementari ed integrative, fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Università circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti;
2. possibilità di accesso, per studenti, Docenti e Ricercatori dell'Università, alle strutture del CAI quali la Biblioteca Nazionale di Torino, Capanna Osservatorio Regina Margherita al Monterosa, Centro di formazione Bruno Crepaz al Passo Pordoi, Rifugio Quintino Sella al Monviso, d'intesa e con il consenso dei gestori cui tali strutture sono state affidate, e ulteriori spazi del Cai, che verranno indicati dal contraente stesso.

Tali attività didattiche riguarderanno in particolare:

- 1) lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati;
- 2) lo svolgimento di esercitazioni;
- 3) l'organizzazione di visite, stages didattici indirizzati agli studenti, anche nel rispetto delle norme previste dalla Convenzione di Tirocinio;
- 4) l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.

C) – Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata.

L'Università ed il CAI potranno stipulare accordi specifici previa autorizzazione degli organi competenti dell'Ateneo, con particolare riferimento ai settori di cui all'art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

1. consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
2. attività di formazione svolte dall'Università per conto del CAI;
3. attività di ricerca affidate dal CAI all'Università.

Delibera n. **80/2014** del Senato Accademico del **13/05/2014**

pag. 4/5

Per quanto non indicato dalla presente convenzione e negli accordi successivi, le attività di ricerca, di consulenza e di formazione dovranno essere conformi ai regolamenti vigenti dell'Università.

Articolo 3 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e il CAI si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Articolo 4 – Referenti della convenzione

L'Università indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof. Mauro De Donatis.

Il CAI indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Presidente generale CAI o il suo delegato, ing. Sandro Selandari.

Articolo 5 – Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione.

Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dalla presente convenzione, quello della libertà per l'Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

Articolo 6 – Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e i laboratori del Contraente per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi.

Il CAI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 7 – Durata della convenzione e facoltà di recesso

La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula, senza tacito rinnovo.

Alla scadenza della convenzione l'Università e il CAI redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri nel caso in cui le parti, alla scadenza della presente convenzione, intendessero stipulare una nuova convenzione.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi prima della scadenza di ciascun anno; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Delibera n. **80/2014** del Senato Accademico del **13/05/2014**

pag. 5/5

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Articolo 9 – Controversie

Per qualsiasi controversia, le parti esperiranno in via preliminare un tentativo di definizione bonaria. Qualora non si raggiungesse un accordo bonario tra le parti, sarà competente il Foro di Urbino.

Articolo 10 – Registrazione e spese

Il presente atto è redatto per scrittura privata non autenticata in duplice copia originale e assolve l'imposta di registro solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato, sottoscritto.

Urbino, _____

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO
Carlo Bo
IL RETTORE

PER IL CLUB ALPINO ITALIANO
IL PRESIDENTE GENERALE

.....

.....”